

**Sentenza n.**

**Registro generale Appello Lavoro n. 624/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Monica Vitali	presidente
Dott. Maria Rosaria Cuomo	consigliere relatore
Dott. Benedetta Pattumelli	consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza, est. dott. Camilla Stefanizzi, nell'ambito del giudizio RG n. 2355/18, discussa all'udienza collegiale del 11.12.2019, promossa:

**DA**

**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO** , rappresentato e difeso daLL' avv. CEREAL ENRICO MODESTO, ed elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN ZENO, 6 20062 CASSANO D'ADDA

**APPELLANTE**

**CONTRO**

rappresentato e difeso dagli avv.ti

GUARISO ALBERTO, Livio Neri, Francesco Rizzi ed elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO

**E**

**INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** , rappresentato e difeso dagli avv.ti TOMMASELLI CLARA, MOGAVERO MIRELLA ed elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'INPS

**APPELLATO**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**



### **Per COMUNE DI CINISELLO BALSAMO**

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *reiectione contrariis*:  
in totale riforma della impugnata Ordinanza ex art. 702 ter C.p.c. del Tribunale Civile di Monza, Sezione Lavoro, Giudice D.ssa Stefanizzi, del 28.4.2019, depositata in data 29.4.2019, nella causa RG 2355/2018, predescritta:

**preliminarmente:** dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti ex artt. 28 D. Lg.vo 150/2011 e 44 D. Lg.vo 286/1998, versandosi in ipotesi di dichiarazione mendace ex art. 75 DPR 445/2000 da parte della ricorrente in sede di autocertificazione, con ogni correlata declaratoria di carenza di legittimazione e/o titolarità attiva della ricorrente;

**nel merito:** rigettare la domanda della ricorrente in Primo Grado, di cui al ricorso dalla stessa depositato, stante la legittimità costituzionale ed eurounitaria del diniego al riconoscimento dell'assegno in oggetto, per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente atto; con revoca dell'ordine di cancellazione ex art. 89 C.p.c. contenuto nella appellata Ordinanza.

Con ogni più ampio effetto restitutorio in ordine ai pagamenti eseguiti in relazione alla provvisoria esecutività della ordinanza di Primo Grado impugnata.

Spese e compensi professionali rifusi per entrambi i Gradi di giudizio verso l'appellata, ricorrente in Primo Grado; compensati con INPS.

Con ogni più ampia riserva di tutela della posizione del Comune resistente in ordine alla rilevanza penale della iniziativa assunta dalla ricorrente in Primo Grado.

]

Voglia la Corte d'Appello,  
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

**rigettare** l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo confermando l'ordinanza di primo grado;

**condannare** l'amministrazione appellante a rifondere alla ricorrente le spese del grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre a una somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 96 cpc.

### **Per INPS**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

-dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'INPS per carenza di legittimazione passiva e comunque dichiarare la carenza di competenza dell'Istituto in ordine alla domanda di concessione della prestazione, stante il suo ruolo di mero erogatore materiale della prestazione;

-dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda avversaria, di cui al cap d) delle conclusioni avversarie, di ordinare anche all'INPS "la pubblicazione ordinanza sui siti istituzionali delle Amministrazioni convenute";

-nel merito, decidere secondo giustizia, accertando e dichiarando in ogni caso che INPS non ha posto in essere alcuna condotta discriminatoria.

Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.

### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 24.5.2019 il comune di Cinisello Balsamo ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza nell'ambito del giudizio RG n. 2355/18 che ha accolto il ricorso proposto da

ed ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio della condotta



posta in essere dal comune di Cinisello Balsamo e dall'Inps per aver negato a quest'ultima l'assegno di maternità ex art. 74 del DL n. 1512001.

Il Tribunale ha rilevato come non si fosse verificata alcuna decadenza ex art. 75 DPR 445/2000. In particolare ha respinto la tesi del comune secondo la quale l'istante avrebbe falsamente dichiarato di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo mentre invece era in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Secondo il primo giudice non sussisteva alcuna falsità in quanto innanzitutto nel modulo predefinito da compilare non era indicato il permesso per motivi familiari e comunque l'istante aveva allegato il titolo quindi non aveva fatto alcuna dichiarazione sostitutiva, ragione per cui non sussisteva nemmeno un intento doloso, onde l'esclusione dell'art. 75 citato.

Ha quindi ritenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari idoneo per ottenere il beneficio e conseguentemente discriminatoria la condotta del comune in ragione della nazionalità dell'istante e dall'assenza del permesso di soggiorno di lunga durata.

L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione o errata applicazione degli artt. 75, 46, 47, 71 DPR 445/2000 con riguardo alla condotta mendace della appellata. Il Comune sostiene che il modulo predefinito per ottenere la prestazione correttamente richieda sia l'autocertificazione che l'allegazione del titolo oggetto dell'autodichiarazione e ciò a garanzia dello stesso soggetto istante che così presta maggiore attenzione alla dichiarazione che va a rendere. Inoltre il modulo correttamente non prevede il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto lo stesso non è previsto dalla legge quale requisito di accesso all'assegno in esame;

2) errata interpretazione ed applicazione degli artt. 28 DLg.vo n. 150/2011 e 74 DLg.vo n. 286/1998 con riferimento alla Direttiva 98/2001/UE. Il Comune lamenta che il primo giudice ha del tutto ignorato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, ribadito con l'ordinanza n. 52/2019, e precisamente che l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro debba essere preservato solo con riguardo: a) a prestazioni e servizi che riguardino la soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo tale da non tollerare un distinguo correlato al radicamento



territoriale; b) a chi svolge attività lavorativa; c) a provvidenze la cui erogazione sia giustificata proprio dalla cittadinanza italiana o comunitaria.

Il Comune quindi contesta che vi sia stata una condotta discriminatoria e quindi la sussistenza dei presupposti processuali per l'azione civile in materia di discriminazione.

Ha resistito l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Si è costituito INPS insistendo per il difetto di legittimazione passiva e carenza di competenza in ordine alla concessione della prestazione.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro, non sono idonei a scalfire la motivazione logico-giuridica del primo giudice.

L'art. 75 d.p.r. 445/2000, richiamato dal Comune, prevede: *“Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”*

Le *“dichiarazioni”* cui fa riferimento la norma in oggetto, come espressamente richiamate dal Comune nel modulo predisposto per richiedere l'assegno in esame, sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, precisamente dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art. 47).

L'art. 46 prevede: *“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza;(omissis)”*.

Come già evidenziato dal primo giudice la *ratio legis* è quella di consentire al soggetto di sostituire un documento amministrativo, che può essere maggiormente oneroso procurarsi, con una semplice dichiarazione con cui attesta di essere in possesso di un determinato stato.

Solo in presenza di dichiarazione sostitutiva scatta l'onere per la PA di verificare l'esistenza dello stato oggetto della dichiarazione.



Infatti, l'art. 71 stabilisce: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”*

Dalla lettura uniforme delle norme sopra richiamate emerge in maniera chiara la non fondatezza della tesi del Comune secondo cui correttamente nel modulo prestabilito viene chiesta sia la dichiarazione sostitutiva che l'allegazione dello stesso titolo oggetto della dichiarazione sostitutiva al fine di maggiormente tutelare l'istante.

Nel caso in esame il titolo di cui era in possesso l'istante è stato allegato, l'aver barrato la casella relativa al permesso di soggiorno è conseguenza del fatto che il titolo di cui era in possesso l'istante non era indicato nel modulo prestabilito dal Comune e dal fatto che ai fini della ammissibilità della domanda bisognava barrare una delle opzioni.

L'aver allegato il permesso per motivi familiari esclude l'ipotesi di dichiarazione mendace lamentata, per il semplice fatto che detto titolo, come si vedrà in seguito, è idoneo per accedere all'assegno in questione al pari del permesso di soggiorno. Il fatto che lo stesso non fosse indicato nel modulo prestabilito ha indotto l'istante, che ne aveva l'obbligo, a “spuntare” la voce *“cittadina extracomunitaria titolare di un permesso di lungo soggiorno”*, indicazione che, tra le alternative proposte, più si avvicinava alla posizione della odierna appellata.

Non è condivisibile la tesi del Comune secondo cui il modulo non poteva prevedere tra le alternative anche il possesso del permesso per motivi di famiglia in quanto titolo non previsto dalla legge.

In proposito, come già osservato più volte da questa Corte, in particolare con la sentenza n.1403/17, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. attuaz. cpc,:

*“Per quanto attiene al lamentato comportamento discriminatorio posto in essere dagli appellati per aver rifiutato di riconoscere a ( .... ) il diritto di beneficiare sia*



*dell'assegno di maternità sia dell'assegno di natalità, la Corte rileva in primo luogo che il D. Lgs 30/2007, attuativo della Direttiva CE 2004/38, in tema di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, all'art. 19 co. 2 afferma: "Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente."*

*Nel caso di specie (...) straniera non comunitaria, è coniugata con un cittadino comunitario e dall'epoca della domanda (così come ancora oggi) è titolare di un permesso di soggiorno per ragioni familiari .....*

*Rilevato che pertanto l'odierna appellante, quale familiare di un cittadino comunitario, era ed è tuttora titolare di un regolare e legittimo diritto di soggiorno, in applicazione del citato principio paritario ha diritto ai benefici richiesti al pari dei cittadini italiani ed il rifiuto addotto dagli appellati è idoneo a configurare un comportamento discriminatorio non trovando alcun legittimo fondamento.*

*Ad analoga conclusione si perviene ravvisando l'esclusione di (...) dall'erogazione richiesta in relazione alla Direttiva UE 2011/98.*

*Si richiama sul punto, condividendone la motivazione, la sentenza 1003/2017 di questa Corte di Appello che si è espressa su medesima questione.*

*La Direttiva n. 2011/98/UE, all'art. 12, prevede che: "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) c) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".*

*Il citato paragrafo 1, alle lettere b) e c), menziona:*

*"b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi".*





*Tale precisazione pertanto consente di ritenere certamente applicabile anche all'odierna appellante, munita di permesso di soggiorno che le consente di soggiornare nel territorio dello Stato a fini lavorativi, della Direttiva in esame.*

*Il Regolamento 883/2004, al quale l'art. 12 sopra riportato fa rinvio per la definizione dei settori della "sicurezza sociale", contempla quelli "contributivi e non contributivi" compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i "trattamenti di maternità e paternità e assimilati" e alla lettera j) le "prestazioni familiari".*

*A quest'ultimo proposito, si osserva come l'art. 1 del Regolamento definisce quali prestazioni familiari "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1", dove l'espressione "compensare i carichi familiari" deve essere interpretata, secondo quanto affermato dalla CGUE, con riferimento ad un contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (cfr. CGUE 19.9.13 causa C-216/12 e C-217/12).*

*Alla luce delle citate disposizioni, è possibile qualificare l'assegno di natalità (al pari dell'assegno di maternità) come rientrante nell'ambito della "sicurezza sociale" ai fini applicativi della Direttiva, in quanto "diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove ricorrano i requisiti di reddito prescritti" (così, condivisibilmente, Corte Appello Brescia, sent. n. 444/2016).*

*A tale riguardo si osserva come la CGUE, con sentenza del 21.6.17 causa C-449/16 (così come nella sentenza del 24.10.2013 causa C-177/12) abbia affermato che la qualificazione della singola prestazione ai fini in questione deve operarsi avendo riguardo ai relativi "elementi costitutivi" quali "le sue finalità" ed i "presupposti per la sua attribuzione", e non già al "fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale".*

*Nello specifico, secondo tale pronuncia, "una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'art.3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/04" il quale contempla le*



*legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.*

*Con la citata sentenza la CGUE ha altresì affermato che “le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale...Peraltro il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell’assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali....Così prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate a compensare i carichi familiari devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale”.*

*La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l’odierna appellante) “beneficiano dello stesso trattamento” riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all’evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto.*

*Ne consegue che la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un’illegittima portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quali INPS e Comune di (...) nel caso di specie.*

*E’ vero che ai sensi dell’art. 12 paragrafo 2 lett.b) co. 1 della citata direttiva gli Stati membri possono decidere che l’art. 12 paragrafo 1 lett. e) che concerne i sussidi familiari non si applichi a determinate categorie di soggetti (ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro*





*per un periodo non superiore a sei mesi nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto).*

*La direttiva prevede a favore di taluni cittadini di paesi terzi un diritto di parità al trattamento che costituisce la regola generale ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe possono tuttavia essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene, volontà tuttavia mai manifestata dallo Stato italiano con la conseguenza che le limitazioni introdotte dalla normativa in materia di concessione dei benefici in oggetto non possono ritenersi giustificate....". .*

Le motivazioni richiamate, che si condividono, ben si attagliano alla fattispecie qui in esame e rispondono pienamente ai motivi di appello in oggetto.

Si evidenzia che sull'assegno di maternità, di cui all'art. 74 d. lgs. n. 151/01, è intervenuta la Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 95/17 ha dichiarato manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevate dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino.

Secondo quanto affermato dalla Consulta, infatti, il Giudice rimettente non aveva *“tenuto conto della possibilità che - per le ricorrenti nel giudizio a quo, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari - trovi eventualmente applicazione l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, in base al quale "ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002", è riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004”*.



Ciò a conferma della rilevanza e diretta applicabilità al caso di specie dell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE citata Direttiva.

Non è invece pertinente il richiamo da parte dell'appellante all'ordinanza del 17.6.2019 (GU Serie speciale n.44 del 30.10.2019) con la quale la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 74 d.lgs. 151/2001 nella parte in cui esclude le cittadine straniere non titolari di permesso di lungo soggiorno dal beneficio per cui è causa, riguardando l'ordinanza una prestazione dovuta nel periodo in cui la direttiva comunitaria non era applicabile.

Quanto invece all'ordinanza n. 52/19 della Corte Costituzionale, richiamata dall'appellante, va evidenziato come la Corte abbia precisato: *“quanto alla individuazione degli ambiti della «sicurezza sociale» a cui si applica il principio di parità di trattamento disposto dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, occorre fare riferimento al regolamento (CE) n. 883/2004; che l'art. 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento include «le prestazioni di maternità» (lettera b) e «le prestazioni familiari» (lettera j); che il rimettente ha altresì del tutto trascurato la copiosa giurisprudenza di merito espressasi in materia e, soprattutto, ha ignorato le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, più volte intervenuta sulla portata del principio di parità di trattamento di cui all'art. 12 della citata direttiva 2011/98/UE; che quindi, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare in relazione ad un'analogia questione, decisa con ordinanza n. 95 del 2017, il giudice rimettente avrebbe dovuto prendere in esame la suddetta direttiva 2011/98/UE – e in particolare il principio di parità di trattamento, come interpretato dalla Corte di giustizia – e valutarne l'applicabilità nel caso sottoposto al suo giudizio; che le argomentazioni spese nella specie dal Tribunale rimettente non sono quindi sufficienti a soddisfare l'onere motivazionale richiesto nei giudizi di costituzionalità in via incidentale ai fini dell'ammissibilità della questione”*.

Del tutto estranea alla questione in esame, ove si discute soltanto della conformità o meno della norma nazionale al precetto paritario di cui all'art. 12 direttiva UE 2011/98, è invece la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2019, pure richiamata dall'appellante, in quanto la Corte era chiamata a decidere circa la costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della conformità all'art. 14 CEDU del permesso di soggiorno di lungo periodo.



Va infine ribadita l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS in quanto pacificamente ente erogatore della prestazione in esame.

Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Cinisello Balsamo, cui spetta l'accertamento dei requisiti per la concessione dell'assegno di cui è causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Vanno invece compensate le spese del grado con riferimento all'INPS, trattandosi di mero ente erogatore dell'assegno.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

#### **P.Q.M.**

Respinge l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza (RG n. 2355/18).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di

che liquida in € 4.000,0 oltre spese generali ed oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistari.

Compensa le altre spese di lite.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.

Milano, 11.12.2019

**Il Consigliere est.**

**Maria Rosaria Cuomo**

**Il Presidente**

**Monica Vitali**

